

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Istituto Comprensivo Statale
"G. Marconi"
Petilia Policastro (KR)



88837 - Via Assunta s.n.c.

tel./fax: 0962.433253

e-mail: KRIC81600E@istruzione.it

Web:

www.icmarconikr.edu.it

Albo Pretorio
ATTI -ALBO

Ai Docenti - al Personale ATA e pc. RSU

COMUNICAZIONE N. 122

Oggetto: Ferie del personale Docente e ATA con contratto a tempo determinato.

Recenti interventi legislativi hanno modificato le norme relative alle ferie del personale con contratto a tempo determinato e alla loro eventuale monetizzazione. Vista la complessità della materia e in attesa di chiarimenti ulteriori da parte del MIUR, si forniscono le seguenti indicazioni.

L'art. 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede che "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e **non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi**. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".

Pertanto sarebbe da ritenersi disapplicata la disposizione prevista dal CCNL 2006-2009 all' art. 19 c. 2 relativo alla liquidazione delle ferie maturate che non sia stato possibile fruire (**o che il personale non ha chiesto di fruire**) nel periodo di validità del contratto a tempo determinato. Tuttavia, la Funzione Pubblica con il parere n. 40033/2012, ha temperato tale dispositivo chiarendo che il divieto di liquidare le ferie non godute previsto dalla "Spending Review" non opera nei casi in cui l'impossibilità ad usufruire delle ferie sia dovuta a cause indipendenti dalla volontà dello stesso lavoratore (**malattia, infortunio, maternità, ecc.**).

Ad ogni modo la monetizzazione in questi residui casi potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste.

Successivamente, l'art. 1 comma 54 della Legge di Stabilità 2013 (n. 228/2012) conferma che: "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica."

La stessa Legge di Stabilità 2013 ai successivi commi 55 e 56 interviene sul disposto dal sopracitato art.5 c.8 della Legge 7 agosto 2012, n.135 in riferimento alla monetizzazione delle ferie non godute: "Comma 55.

All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

"Comma 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013." Il comma 55 disattiva, di fatto, il divieto di monetizzazione delle ferie altrimenti previsto nella legge 7 n.135, limitando però tale monetizzazione a circostanze ben definite fra le quali rientrano anche i casi riconducibili alle situazioni in cui la durata del rapporto sia così ridotta da non consentire di fruire di nessuno dei giorni citati al comma 54 dell'art.1.

Firmato digitalmente da LIBARDI ANTONIO

Il MIUR ha infatti inserito nei nuovi modelli di contratto per il personale supplente breve e saltuario, con nota n.939/2013, la clausola “La liquidazione relativa alle ferie non godute spetta esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche compresi nel contratto”. In attesa di ulteriori chiarimenti da parte del MIUR si forniscono le seguenti indicazioni per il personale docente e ATA con contratto a tempo determinato:

1. Personale DOCENTE

- Contratto al 31 agosto. Il personale fruisce a domanda delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni (ad eccezione di scrutini, esami di stato e attività valutative) e durante la restante parte dell'anno fino a sei giorni e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Nel caso di ferie non fruite al termine del contratto non vi sarà alcuna liquidazione.

- Contratto al 30 giugno, fino al termine delle lezioni (15 giugno) o supplenza breve. Il personale fruisce a domanda delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni (ad eccezione di scrutini, esami di stato e attività valutative) e durante la restante parte dell'anno fino a sei giorni e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. **La liquidazione relativa alle ferie non godute spetta esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche compresi nel contratto. Verranno detratti pertanto dalle ferie maturate: i giorni di ferie fruiti, i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto, esclusi i giorni di servizio previsti nel piano delle attività.**

2. Personale ATA.

- Contratto al 31 agosto. Il personale fruisce a domanda delle ferie nel periodo di sospensione delle attività didattiche, nelle chiusure prefestive e durante la restante parte dell'anno compatibilmente con le esigenze di servizio. Nel caso di ferie non fruite al termine del contratto non vi sarà alcuna liquidazione.

- Contratto al 30 giugno o supplenza breve. Il personale fruisce a domanda delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni, nelle chiusure prefestive e durante la restante parte dell'anno compatibilmente con le esigenze di servizio. La liquidazione relativa alle ferie non godute spetta esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensione delle lezioni compresi nel contratto. Verranno detratti pertanto dalle ferie maturate: i giorni di ferie fruiti, i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto. Saranno liquidati i giorni rimanenti, qualora restanti.

Alla luce del quadro normativo illustrato e in vista dello svolgimento delle varie attività del mese di maggio e giugno, **si invitano i docenti ed il personale ATA con nomina fino al 30 giugno o supplenze brevi che intendono presentare domanda di ferie, a farlo entro e non oltre il 13 maggio 2024.**

Il piano delle ferie estive del personale docente a.s. 2023/2024 dovrà tenere in considerazione il buon funzionamento della scuola, pertanto deve essere concordato con i collaboratori del dirigente che si occupano delle sostituzioni.

Il piano delle ferie estive del personale ATA a.s. 2023/2024 dispone le seguenti prescrizioni per i diversi settori di lavoro:

⇒ gli assistenti amministrativi dovranno ottemperare indipendentemente all'area di lavoro assegnata nel piano delle attività, per garantire il buon funzionamento della scuola.

⇒ Collaboratori scolastici: il servizio postale e altri servizi dovranno essere comunque svolti dal personale presente, in accordo con gli uffici di segreteria. Allo stesso modo saranno effettuate le pulizie quotidiane delle classi, degli uffici di segreteria, dei bagni, dei corridoi, degli atri e degli spazi esterni. Resta fermo che le varie richieste saranno vagliate dal DSGA e firmate dal DS.

Si noti bene: Eventuali richieste di variazione o di nuove ferie saranno prese in considerazione compatibilmente con le esigenze di servizio.

In caso di eventuali ulteriori precisazioni o indicazioni specifiche da parte del MIUR si fornirà tempestiva comunicazione.

Cordiali saluti.

F.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott. Antonio Libardi